

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **CARDINALE**

Disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer

Presentata il 28 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge il riconoscimento della rilevanza sociale dell'attività di assistenza e di cura, in ambito familiare, a persone disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a persone, sempre nel predetto ambito familiare, affette dal morbo di Alzheimer. Tale attività ha un assoluto rilievo e una notevole diffusione sociale se si considera che, dai dati dell'Istituto nazionale di statistica, risulta che un'elevatissima percentuale di persone disabili vive con la famiglia di origine, costituendo tutt'oggi il nucleo familiare il luogo nel quale queste sono assistite prevalentemente e in modo continuativo, sia pure con notevoli oneri, economici ma non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Spesso,

infatti, l'assistenza e la cura ai disabili gravi costituiscono per i familiari non solo un impegno volontariamente assunto per ragioni affettive, ma anche una necessità dovuta spesso a condizioni economiche non agiate che non consentono loro di avvalersi di professionisti del settore, il cui compenso è di importo considerevole. All'impegno del lavoro esterno, per i familiari dei disabili si aggiunge quindi l'onere della prestazione dell'attività quotidiana di assistenza e di cura, che determina un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata per il quale deve essere riconosciuta l'equiparazione ai lavori usuranti, in ragione dell'analogo impegno, stress e logoramento fisico e mentale che tale attività inevitabilmente comporta. Lo stesso vale per i familiari che si prendono cura degli ammalati di morbo di Alzheimer.

Ciò premesso, la presente proposta di legge intende prevedere la possibilità, per i lavoratori che assistono la persona disabile all'interno della famiglia con invalidità pari al 100 per cento, ossia una persona che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (assistenza già prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104), oppure la persona ammalata di morbo di Alzheimer, di accedere al prepensionamento, purché il beneficiario del prepensionamento sia un parente o un affine entro il secondo grado del soggetto assistito, ovvero sia il referente unico per l'assistenza.

Il diritto al prepensionamento è previsto nella misura di tre mesi per ogni anno di assistenza prestata al soggetto disabile o affetto dal morbo di Alzheimer. Al fine di assicurare l'effettività della prestazione del lavoro di assistenza e di cura che costituisce il presupposto per il diritto al prepensionamento, l'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che, qualora il be-

neficiario del prepensionamento abbia senza giustificato motivo cessato la convivenza con la persona assistita, è sottoposto a una riduzione del 30 per cento della pensione, a partire dalla data di cessazione della convivenza. La presente proposta di legge intende quindi attuare sia il principio di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale lo Stato garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia dei disabili, ne promuove l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola, così come nel lavoro, favorendo ove possibile una serie di interventi, prestazioni, servizi, azioni mirate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica, sia i principi garantiti all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prevedono l'obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli « ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'attività di cura e di assistenza prestata, da parte di lavoratori, a familiari con inabilità lavorativa permanente, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché l'attività di cura e di assistenza prestata, da parte di lavoratori, a familiari affetti dal morbo di Alzheimer è equiparata, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.

2. Ai fini della presente legge, per lavoratori ai quali è riconosciuta, ai sensi del comma 1, l'equiparazione dell'attività di cura e di assistenza, si intende uno solo dei parenti entro il secondo grado, o degli affini entro il secondo grado, della persona invalida assistita e che riveste la figura di referente unico per l'assistenza ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, e del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 attribuisce al beneficiario il diritto a tre mesi di prepensionamento per ogni anno di assistenza con la persona disabile o affetta dal morbo di Alzheimer alla quale presti assistenza continuativa.

ART. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti del soggetto che, avendo beneficiato del prepensionamento ai sensi dell'articolo 1, abbia senza giustificato motivo

cessato la convivenza e l'attività di assistenza e di cura alla persona disabile o affetta dal morbo di Alzheimer; è disposta la riduzione del 30 per cento della pensione, a partire dalla data di cessazione della convivenza.

ART. 3.

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Attività di cura e di assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento o a familiari affetti dal morbo di Alzheimer ».

